



# Codice civile svizzero

## (Prestazioni dei fondi padronali di previdenza)

*Progetto preliminare*

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del [data]<sup>2</sup>,

*decreta:*

#### I

Il Codice civile<sup>3</sup> è modificato come segue:

*Art. 89a cpv. 8 n. 4*

<sup>8</sup> Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

4. esse possono:
  - contribuire al finanziamento di altre istituzioni di previdenza a favore del personale,
  - fornire prestazioni in situazioni di bisogno, malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione, per misure di formazione e perfezionamento, di conciliabilità tra la vita familiare e la vita professionale, nonché di promozione della salute e di prevenzione; in questi casi si applicano anche gli articoli 80, 81 capoverso 1 e 83 LPP.

#### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2023 ...

<sup>2</sup> FF 2023 ...

<sup>3</sup> RS 210